



SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE **BOLLETTINO**

HOLY SEE PRESS OFFICE BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHL
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ
BIURO PRASOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

N. 0082

Giovedì 09.02.2012

Sommario:

◆ ULTERIORE DICHIARAZIONE DELLA SALA STAMPA A PROPOSITO DI AFFERMAZIONI INFONDATE SU I.O.R. E A.I.F.

◆ ULTERIORE DICHIARAZIONE DELLA SALA STAMPA A PROPOSITO DI AFFERMAZIONI INFONDATE SU I.O.R. E A.I.F.

ULTERIORE DICHIARAZIONE DELLA SALA STAMPA A PROPOSITO DI AFFERMAZIONI INFONDATE SU I.O.R. E A.I.F. *In fine mattinata la Sala Stampa della Santa Sede ha rilasciato la seguente dichiarazione:*

Nella trasmissione "Gli Intoccabili" di La 7 di ieri, mercoledì 8 febbraio, sono state fatte affermazioni infondate e diffuse informazioni false sull'Istituto per le Opere di Religione e l'Autorità di Informazione Finanziaria.

Al riguardo, facendo seguito a quanto già specificato nella Dichiarazione della Sala Stampa della Santa Sede di ieri, 8 febbraio, si precisa quanto segue:

1. L'affermazione che lo I.O.R. è una banca non corrisponde a verità; lo I.O.R. è una Fondazione di diritto sia civile che canonico regolata da un proprio statuto; non mantiene riserve e non concede prestiti come una banca. Tanto meno è una "banca off-shore". Di fatto, nella citata trasmissione viene usato tale termine non per illustrare il vero carattere e la funzione dello I.O.R., ma per creare un'impressione di illegalità. Lo I.O.R. si trova all'interno di una giurisdizione sovrana e opera in un quadro normativo e regolamentare, che comprende anche la legge antiriciclaggio vaticana. Quest'ultima, la Legge CXXVII, è stata adottata proprio per essere in linea con gli *standard* internazionali.

2. L'insinuazione che le normative vaticane non consentirebbero le indagini o i procedimenti penali relativi a periodi precedenti all'entrata in vigore della Legge CXXVII (1° aprile 2011), non corrisponde a verità.

La discussione durante il menzionato programma si riferiva alle parole riportate in un "memo esclusivo". Tale

documento è senza alcun valore ufficiale e rappresenta unicamente le valutazioni di chi l'ha scritto. Per di più, ivi non si afferma l'impossibilità di indagini o procedimenti penali per periodi precedenti al 1° aprile 2011; non emerge la resistenza dello I.O.R. a collaborare in caso di indagini o di procedimenti penali su fatti precedenti al 1° aprile 2011. Per quanto riguarda la cooperazione tra lo I.O.R. e l'A.I.F., lo I.O.R. ha cooperato nel fornire informazioni su transazioni avvenute anche prima di tale data.

Le affermazioni fatte durante la trasmissione non corrispondono quindi a verità: secondo la normativa vaticana in materia di antiriciclaggio l'Autorità giudiziaria vaticana ha il potere di indagare anche transazioni sospette avvenute in periodi precedenti al 1° aprile 2011, e ciò anche nel quadro della cooperazione internazionale con i giudici di altri Stati, inclusa l'Italia.

3. I rapporti dello I.O.R. con banche non italiane sono sempre stati attivi e, a differenza di quanto è stato affermato, è stata ridotta solo limitatamente l'attività con le banche italiane. Lo I.O.R., così come fanno anche gli enti finanziari italiani, si avvale dei servizi di banche estere (italiane e non) quando essi sono più efficienti e a minor costo. Tutti i movimenti in contanti, poi, sono certificati con documenti doganali. Come prassi, tutti i movimenti di denaro sono regolarmente tracciati ed archiviati.

4. Per quanto riguarda la norma che regola il movimento di denaro contante, è importante precisare che lo I.O.R. controlla e controllava anche i movimenti frazionati (c.d. *step transactions*) per un totale di 15.000 nei dieci giorni consecutivi. Per di più, l'articolo 28, comma 1, lett. b), del nuovo testo della Legge CXXVII, modificato per Decreto del Presidente del Governatorato il 26 gennaio 2012, stabilisce che i soggetti sottoposti agli obblighi della medesima Legge (tra i quali lo I.O.R.) devono eseguire «gli obblighi di adeguata verifica: ... quando eseguono transazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore ad euro 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una transazione unica o con più transazioni collegate».

5. L'affermazione del magistrato Luca Tescaroli secondo la quale il Vaticano non avrebbe dato risposta alle rogatorie riguardanti il caso Banco Ambrosiano-Calvi non corrisponde a verità. In merito si precisa che la rogatoria del 2002 non risulta pervenuta in Vaticano. Anche all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, dopo una prima ricerca effettuata negli Archivi, la richiesta di rogatoria internazionale presentata dal Tribunale di Roma nel 2002 non risulta mai pervenuta. Alle altre due è stato fornito regolare riscontro, indirizzato all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Come affermato nella Dichiarazione di ieri, la Santa Sede e le autorità del Vaticano hanno doverosamente cooperato con la magistratura e le altre autorità italiane e ciò risulta dalla documentazione accessibile agli ufficiali sia della Santa Sede sia della Repubblica Italiana.

I fatti sopra descritti dimostrano che la presentazione compiuta nella menzionata trasmissione risulta parziale e non contribuisce ad avere un quadro obiettivo della realtà descritta.

[00188-01.01] [Testo originale: Italiano]

[B0082-XX.01]
